

REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E PROCEDURE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE ORE DI DIDATTICA AGGIUNTIVA

**Ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Contratto Collettivo Integrativo Nazionale AFAM
sottoscritto in data 11 dicembre 2020**

VISTO il vigente Statuto del, approvato dal MIUR in data 13 luglio 2007, con specifico riferimento anche all'art. 10 "Regolamenti interni";

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati" (G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000) e successive modifiche, integrazioni e aggiornamenti;

VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (G.U. n. 106 del 9 maggio 2001- Supplemento Ordinario n. 112; Rettifica G.U. n. 241 del 16 ottobre 2001) e successive modifiche, integrazioni e aggiornamenti;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508" (G.U. n. 135 del 13 giugno 2003) e successive modifiche, integrazioni e aggiornamenti;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212 "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508" (G.U. 18 ottobre 2005 n. 243) e successive modifiche, integrazioni e aggiornamenti;

VISTO il Decreto Ministeriale 3 luglio 2009, n. 90, con il quale sono stati definiti i settori artistico – disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di
Musica;
il Decreto Ministeriale 20 febbraio 2013, n.119 che modifica ed integra il decreto ministeriale 90/2009 di definizione dei settori artistico – disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica;

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 60, recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera g) , della Legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO in particolare l'art. 15 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 60, che dispone l'armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale;

VISTO il decreto ministeriale 11 maggio 2018, n. 382 (Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2018), concernente l'armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale e adottato ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 13 aprile 2017, n. 60;

VISTO il Regolamento Didattico dell'Istituto Superiore di Studi Musicali 'Claudio Monteverdi', Conservatorio di Cremona, approvato con D.D.G. Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in conformità con il D.P.R 8 luglio 2005, n. 212;

VISTO i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili ai lavoratori delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), con specifico riferimento al CCNL 16.02.2005 e al CCNI siglato in data 11 dicembre 2020;

VISTO il parere favorevole del Consiglio Accademico nella seduta del 20/01/2022 (Delibera n. 1 a Prot. 114/22);

VISTA la deliberazione di approvazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 01/02/2022;

si approva quanto segue:

ART. 1 Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure per l'attribuzione di ore di didattica aggiuntiva, l'affidamento di corsi o moduli didattici aggiuntivi, nonché la determinazione dei relativi compensi, in favore dei docenti facenti parte dell'organico del Conservatorio, assunti con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato.
2. Con l'espressione "didattica aggiuntiva" s'intende lo svolgimento - autorizzato dal Direttore - di ore di didattica, corsi o moduli didattici, oltre al normale monte ore previsto per ciascun docente (324 ore annue, ex art. 12 del CCNL 4 agosto 2010).
3. Con l'espressione "ore di didattica aggiuntiva" si intendono ore di lezione frontale, siano esse individuali, di gruppo o collettive. Ne consegue che, nel computo delle ore di didattica aggiuntiva retribuibili, sono escluse le ore necessarie per lo svolgimento degli esami, per il coordinamento dei vari settori didattici, per l'eventuale partecipazione a riunioni organizzative, in quanto tali attività costituiscono obbligo di servizio.
4. Con l'espressione "in titolarità" s'intendono le attività didattiche comprese nel settore artistico disciplinare del docente destinatario dell'incarico di didattica aggiuntiva.
5. Con l'espressione "in extra-titolarità" (o non titolarità) s'intendono le attività didattiche comprese in un settore artistico disciplinare differente da quello del docente destinatario dell'incarico di didattica aggiuntiva.
6. Con l'espressione "corsi istituzionali" s'intendono i corsi di Diploma accademico di I e di II livello, nonché i corsi Propedeutici; per le finalità del presente regolamento sono ricomprese nella corrente definizione anche i corsi Singoli e i corsi Giovani talenti.

7. Con l'espressione "corsi in via di esaurimento" s'intendono i corsi relativi all'ordinamento previgente alla Legge 508/1999 e ai corsi Preaccademici.
8. Con l'espressione "altri corsi istituzionali" s'intendono i corsi di studio, regolarmente attivati presso il Conservatorio, ulteriori rispetto alle categorie sopra menzionate, come ad esempio i corsi Master, i Corsi Liberi AFAM, i corsi di formazione di base e corsi liberi (a titolo esemplificativo i corsi del Conservatorio per Tutti) e in generale i corsi di studio conformi al comma 1 del successivo articolo 2.

ART. 2 Attività didattiche aggiuntive retribuibili

1. Per costituire diritto a retribuzione le ore di didattica aggiuntiva devono riferirsi ad attività didattiche istituzionali, previste e disciplinate dal Regolamento didattico del Conservatorio, o da normative nazionali, o da altri regolamenti interni al Conservatorio, ovvero oggetto di espressa delibera di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Non potranno essere oggetto di assegnazione di didattica aggiuntiva i corsi liberi e di Formazione di base del Conservatorio per Tutti.
2. Nessun compenso potrà essere erogato se non previa verifica, da parte della Direzione, del monte ore dell'anno accademico di riferimento del docente incaricato. In particolare la Direzione verificherà se la classe del docente incaricato prevede un numero di ore di lezione corrispondente o superiore al monte ore annuo previsto (324 ore annue, ex art. 12 del CCNL 4 agosto 2010).

ART. 3 Programmazione didattica e individuazione delle risorse per la didattica aggiuntiva

1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del CCNI 11 dicembre 2020, i compensi previsti dal presente regolamento non possono essere imputati al fondo d'istituto ma devono essere finanziati esclusivamente con fondi di bilancio appositamente stanziati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore stabilisce il fabbisogno annuo per la didattica aggiuntiva nell'ambito nel Progetto di Istituto, di cui all'art. 8, comma 3, lett a) del D.P.R. 132/2003, recepito dal Consiglio di Amministrazione, eventualmente integrabile, anche nel corso dell'esercizio finanziario, ove subentrino apposite risorse finanziarie e/o necessità.

ART. 4 Assegnazione ore aggiuntive in titolarità

In caso di necessità didattica il Direttore può disporre l'affidamento, previa accettazione del docente, di ore di didattica aggiuntiva ulteriori rispetto al monte ore annuo dell'incaricato, purché tali ore di lezione si riferiscano ad attività formative:

1. ricomprese nella titolarità del docente incaricato;
2. previste dai corsi accreditati e dai corsi in via di esaurimento.

ART. 5 Assegnazione ore aggiuntive in extra-titolarità

1. Annualmente il Consiglio Accademico attribuisce ai docenti che confermano la loro disponibilità, l'idoneità ad insegnare attività formative NON di titolarità.
2. L'assegnazione di tale idoneità avviene mediante la valutazione del curriculum e delle esperienze di insegnamento pregresse all'interno dell'Istituzione svolte dal docente che ha dato la propria disponibilità. Resta inteso che la mera idoneità non comporta in automatico il conferimento dell'incarico di insegnamento.
3. Sulla base delle idoneità stabilite dal Consiglio Accademico e tenuto conto dell'effettive necessità didattiche, compete al Direttore disporre gli incarichi riferiti alle attività formative in extra-titolarità. Con "effettive necessità didattiche" s'intende il connubio tra: i) la necessità di dare esecuzione all'attività formativa; ii) la mancanza in organico di un docente titolare dell'attività formativa in parola.
4. Potranno essere compensate, secondo quanto stabilito dal presente regolamento, unicamente le ore di didattica aggiuntiva in extra-titolarità svolte oltre al monte ore annuo previsto per ciascun docente. Ore di didattica aggiuntiva, ancorché svolte in extra-titolarità, ma all'interno del proprio monte ore annuo (324 ore), non potranno essere oggetto di alcun compenso.

ART. 6 Compensi relativi agli incarichi di didattica aggiuntiva in titolarità o in extra-titolarità

1. Le ore di didattica aggiuntiva svolte in titolarità (ex articolo 4) e extra-titolarità (ex articolo 5) sono compensate nella misura di € 50,00/ora lordo dipendente, fino a un massimo pari a € 8.000,00, corrispondente al limite di n. 160 ore di didattica aggiuntiva. La somma dei compensi assegnati in ordine agli artt. 4 e 5 non può essere superiore al limite annuo massimo complessivamente erogabile a un singolo docente pari a € 8.000,00 corrispondente al limite di n. 160 ore di didattica aggiuntiva.

ART. 7 Assegnazione ore aggiuntive per altre tipologie di corsi di studio

1. Il Direttore può assegnare ai docenti, compresi nell'organico del Conservatorio, ore di didattica aggiuntiva riferite ai corsi di Master approvati dal Conservatorio e conformi al comma 1 del precedente articolo 2 a completamento del monte ore.
2. Il Direttore procederà, nel senso del precedente comma, tenuto conto, a seconda dei casi, delle effettive esigenze didattiche, dei piani didattici dei corsi di studio, delle esigenze manifestate dai diversi coordinamenti didattici, di eventuali delibere degli organi competenti, di eventuali regolamenti interni o ministeriali.
3. Non potranno essere oggetto di assegnazione di didattica aggiuntiva i Corsi liberi e di Formazione di base ricompresi nel Conservatorio per Tutti.
4. Potranno essere compensate, secondo quanto stabilito dal presente regolamento, unicamente le ore di didattica aggiuntiva svolte oltre al monte ore annuo previsto per ciascun docente.
5. Le ore di didattica aggiuntiva di cui al presente articolo, ove retribuibili, sono compensate, di norma, nella misura di € 50,00/ora lordo dipendente.

ART. 8 Norme finali

1. Il titolare dell'affidamento è tenuto a compilare e sottoscrivere il rispettivo registro (eventualmente quello cartaceo, se previsto) anche con riferimento alle lezioni svolte in eccedenza al proprio monte ore. Il registro farà fede ai fini dell'effettiva erogazione del compenso. Infatti, la corresponsione della retribuzione aggiuntiva (commisurata alle ore effettivamente svolte, rilevate con modalità obiettive e fino al limite massimo di ore previste nell'incarico) è subordinata al controllo del registro delle lezioni, all'effettivo svolgimento delle ore di didattica aggiuntiva, nonché alla verifica del completamento dell'orario d'obbligo da parte del docente incaricato.
2. Non saranno effettuate ore di didattica aggiuntiva se non autorizzate preventivamente dal Direttore.